

CERCARE LA VERITA' NEL DIRITTO. PRIMI APPUNTI

Di Giuseppe Vettori

| 407

SOMMARIO: 1. *Come e perché.* 2. *La verità nella letteratura e nella pittura astratta* 3. *L'ermeneutica veritativa.* 4. *Verità e diritto: norme e giuristi.* 5. *Azioni dell'uomo e valori universali.*

ABSTRACT. *Fare la verità non significa anteporre una premessa ontologica al discorso del giurista. Non vuole evocare assoluti. Si oppone a chi assume la legge come unica manifestazione del diritto. Evoca una ricerca di senso, un'ermeneutica come gesto fondativo. In un ordine scosso da un passaggio d'epoca ove la Scienza giuridica si deve confrontare sempre più con il Potere e la Politica.*

Making truth does not mean putting an ontological assumption above the jurist's discourse. It does not evoke absolutes. It opposes those who assume legislation is the sole manifestation of rules. It evokes a search for meaning, a hermeneutics as a foundational gesture. In an order shaken by an epoch transition, Legal Science must increasingly face Power and Politics.



1. Come e perchè.

In molti testi, dal vecchio testamento ad oggi, si parla di una verità da scoprire, da cercare, da fare.

Ci si è chiesti se si possa parlare di verità nel diritto come in ogni manifestazione artistica ed occorre, naturalmente, distinguere. Partendo da un dato. Il diritto non è solo un insieme di disposizioni, ma un'esperienza profonda della cultura di una comunità, sorretta da continue interazioni tra dimensione giuridica ed espressione artistica¹ che hanno una lunga storia². Diverse sono le ricerche che studiano il diritto nella letteratura nel teatro e in altre arti e le ricerche che riflettono sul diritto insieme alla letteratura, alla musica, alle arti figurative. Nel primo caso l'obbiettivo è ricostruire la visione del diritto circolante in un determinato contesto storico, "interrogando le opere dei giuristi ma anche i romanzi, il teatro, il cinema, studiando il diritto come riflesso in specchi diversi"³. Nel secondo caso, più ambizioso e difficile, si vuol esaminare se nel diritto e nelle arti vi siano "manifestazioni a qualche titolo e in qualche modo compatibili"⁴. Seguendo quest'ultima linea di analisi, è agevole affermare che si può parlare di verità nel diritto e in ogni manifestazione artistica perché esiste un osservatorio comune nella teoria generale dell'interpretazione, come ci ricordano grandi Maestri⁵.

In modo esemplare, Betti afferma che l'interprete "deve sforzarsi di mettere la propria vivente attualità in intima adesione e *armonia* con l'incitamento che gli perviene dall'oggetto, per

¹ O. ROSELLI, *Le ragioni del convegno*, in ID. (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Bologna, 2020, p. 41.

² G. MORBIDELLI, *Apertura dei lavori*, in O. ROSELLI, *Le arti e la dimensione giuridica*, cit., p. 25.

³ P. COSTA, *Il diritto "come la musica", la musica "come" il diritto: il fascino discreto di un'analogia*, in O. ROSELLI, *Le arti e la dimensione giuridica*, cit., p. 229 ss.

⁴ P. COSTA, *op. cit.*, p. 230.

⁵ E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, Milano, 1948, pp. 56 - 70; ID., *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1955, ora in edizione anastatica (ampliata e corretta da G. Grifò), Milano, 1990, p. 3 ss.; F. VASSALLI, *La missione del giurista*, in *Studi giuridici*, Milano, 1960, III/2, p.737 e p. 751 ove si parla dei giuristi come "maestri di ragione e giustizia"; A. FALZEA, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Messina Taormina, 3-8 novembre 1981, Milano, 1982, p.1982; G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Da un dialogo con l'arte, la letteratura, la religione e la musica*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2013, p. 1229 e ID., *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 223 e p. 243.

modo che l'una e l'altro vibrino in perfetto *unisono*". Da qui il raffronto fra interpretazione storica, musicale, drammatica e giuridica. Basata su una preliminare distinzione.

Da un lato fra un'interpretazione *conoscitiva* cioè *ricognitiva* come per la storia; dall'altro fra un'interpretazione che ha una *funzione normativa* rispetto ad un diritto in vigore; dall'altra ancora una funzione *riproduttiva* o *rappresentativa* caratterizzata dalla presenza di un intermediario che si frappone tra "la manifestazione del pensiero di un autore e un pubblico interessato ad "intenderne il senso".

Si pensi ad una "dizione o ad una traduzione in altra lingua, la realizzazione scenica o sonora di un'opera drammatica o musicale". In tutti questi casi affiora nella coscienza degli interpreti "l'antinomia fra esigenza di fedeltà al pensiero originale dell'autore e l'esigenza di spontaneità e di rinnovamento". L'attore, il regista, il direttore o esecutore di uno spartito musicale⁶, oltre alla perizia tecnica, deve "integrare e ricreare la concezione dell'idea originaria". Sino ad un'identificazione "ideale", "una coincidenza, nella quale, ancorché imperfetta [gli altri] possono sempre riconoscere "il doppio filo dell'unica corda" che separa ed unisce, autore e interprete. Basta pensare all'interpretazione musicale o drammatica: "l'inversione dell'*iter creativo* nell'*iter interpretativo* non può riuscire senza l'illuminazione di una commossa sensibilità, di un'inventiva e di un intuito divinatorio". Volto ad una "*sintesi riespressiva* capace di scoprire "una chiave e la giusta chiave, spettacolare, rispettivamente melodica orchestrale al testo del poema drammatico o della composizione musicale"⁷.

In altre parole, in un'opera musicale il direttore dovrà far emergere la chiave orchestrale; in un'opera teatrale l'attore e il regista dovranno ricercare, nel rispettivo ruolo, la chiave spettacolare; in una riproduzione si dovrà scegliere fra una traduzione 'bella e infedele ed una brutta e fedele'; in un testo giuridico chi interpreta andrà in cerca, tramite una opera inventiva (da *invenire* trovare) la chiave normativa per risolvere ogni problema di vita. Insomma il linguaggio artistico, letterario, giuridico, incide sulla vita delle persone e la sua comprensione va cercata e trovata nell'orizzonte del sapere ermeneutico. Con una precisazione. La verità, per il diritto come per ogni altra manifestazione artistica, ha un dato comune. Non si

⁶ S. PUGLIATTI, *L'interpretazione musicale*, 1940, p. 31 ss. in part. 36-38.

⁷ E. BETTI, *Le categorie civilistiche*, cit., p. 50.

tratta di una verità in sé compiuta, preesistente, fissa, ma di un percorso valutativo nell'inesauribile cammino ermeneutico. Ossia di una verità da trovare.

2. La verità nella letteratura e nella pittura astratta

La letteratura avverte il problema. Vittorini nella sua *Conversazione in Sicilia* e Calvino con la sua trilogia (*I nostri antenati*) intrecciano dimensione storica ed esistenziale, interrogandosi sulle potenzialità di un uomo dimezzato, inesistente o comunque stretto fra il boom economico, la conquista della tecnica e la tensione palpabile della guerra fredda. Ancora. Stendhal nell'apertura de *Il Rosso e il Nero*, riporta la sintetica affermazione di Danton: "la verità, l'aspra verità". Con ciò vuol esprimere la sintesi della sua poetica che fa del romanzo uno strumento di ricerca della verità. Un modo per raccontare il suo tempo.

In una lezione riedita di recente si afferma che "il poeta riesce a chiudersi e inabissarsi talmente in sé stesso da scoprirvi [...] e portare al giorno quei nodi di luce che non sono soltanto dell'io ma di tutta la tribù. Quei nodi che tutti i membri della tribù possiedono, ma che non tutti i membri della tribù sanno di possedere o riescono ad individuare". Ciò perché "in quella profondissima zona del suo io è il noi. Un io che, dalla singolarità passa immediatamente alla pluralità. La funzione sociale, civile della poesia sta, o dovrebbe stare, appunto in questo". Attraverso la poesia "scoprire, cercando la mia, la verità degli altri, la verità di tutti, o, per essere più modesti e più precisi, una verità, una delle tante verità possibili che possa valere non soltanto per me, ma anche per tutti quegli altri me stessi, che formano il mio prossimo del quale io non sono che una delle tante cellule viventi". Insomma, per Caproni il poeta è un minatore che "riesce a calarsi più a fondo in quelle che il grande Machado definiva *les Secretas galerias del alma* facendo emergere quei nodi di luce che non sono soltanto dell'io ma di tutta la tribù"⁸.

Nella pittura il riferimento più evidente si ha nella pittura astratta. Ennio Flaiano riferisce una frase attribuita a Mino Maccari: non comprate quadri astratti, fateli da voi. Così nasce, in modo chiaro, un problema ermeneutico (di comprensione) fra l'autore e i suoi interpreti e la massa dei fruitori. La sciabolata, insomma, sollecita e non nega affatto

la ricerca di un linguaggio comune in uno spazio comune⁹.

Il libro di Derrida *Verità in pittura* nasce da un motto di Cezanne contenuto in una lettera del 1905 ad un amico destinatario di una promessa del grande pittore: "Io vi devo la verità in pittura e ve la dirò". Questo dovere di verità attrae Derrida interessato alla specialità irriducibile dell'arte figurativa e del suo linguaggio. Lo scopo del libro è chiaro. Riflettere su che cosa è l'arte, il bello, come nasce l'opera d'arte. Ripensare (o rimuovere) l'eredità delle grandi filosofie dell'arte (da Kant a Hegel a Heidegger). Decifrare quel 'contatto singolare' fra il tratto fonico della parola e il tratto grafico. Osservare il 'duello' fra Heidegger e Shapiro sul dipinto delle scarpe di van Gogh. Con un interrogativo: a che cosa fanno riferimento quelle scarpe e quei lacci nella loro verità in pittura?

Insomma, Derrida si chiede "che cosa deve essere la verità per essere dovuta, cioè per essere resa in pittura". E scrive il libro con il fine di "scardinare ogni idea predeterminata di quella che dovrebbe essere la visione e l'essenza dell'immagine pittorica". Così come il taglio di Lucio Fontana lacera la tela, Derrida "trafigge l'essenza univoca del risultato di un'opera figurativa". Secondo Jay, anche Foucault arriva ad una conclusione simile: "non c'è veridicità nell'occhio, né percezione intuitiva del mondo attraverso l'immediatezza dei sensi". In questo senso, Derrida e Foucault avrebbero avvertito Cezanne che la sua promessa, di dire all'amico la verità in pittura, sarebbe rimasto un debito mai estinto"¹⁰.

Questa affermazione mi sembra inesatta e provo a spiegare il perché.

Nella seconda metà del Novecento mutano i metodi classici delle arti figurative. La tela non è più sufficiente a fissare il reale e pochi gesti infrangono il dogma del quadro finestra¹¹. Burri sovrappone alla tela altri materiali, Pollock toglie il quadro dal cavalletto lo pone sul pavimento per sgocciolare il colore¹². "Non è più l'opera d'arte che mima la realtà, ma è l'opera d'arte che realizza sé stessa nella sua più radicale immanenza, una nuova realtà". Non è più il mondo che trova una raffigurazione nell'opera, ma è l'opera che assorbe

⁹ G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, cit. p. 243.

¹⁰ M. JAY, *Foucault: lo sguardo tra ciò che l'occhio vede e la verità della pittura*, 2005 (in <http://artecarte.it/primo/articolo.php?nn=290>).

¹¹ M. RECALCATI, *Il mistero delle cose. Nove ritratti di artisti*, Milano, 2016, p. 15ss. 45 ss.

¹² P. LEGRENZI, *Regole e caso*, Bologna, 2017, p.12 ss.

⁸ G. CAPRONI, *Sulla Poesia*, Roma, 2023, *passim*. Il testo riproduce una lezione tenuta dall'A. nel 1982.



il mondo, che diviene un nuovo mondo”¹³. Fontana lacera la tela mostrando, senza rappresentarla, una realtà che va oltre. Morandi invita a ritrovare, dopo la tragedia della guerra, ‘il mistero delle cose’¹⁴, della loro forma essenziale. Da cui ripartire.

Paul Klee cambia l’arte figurativa con “inesauribile forza creatrice che ha saputo regolare ed educare con la più metodica delle vite”¹⁵.

Mark Rothko cerca la luce e la trova nel convento di San Marco a Firenze davanti agli affreschi del Beato Angelico. “Gli splendori del Rinascimento non fanno per lui” “troppi colori accesi, fughe prospettiche, dettagli narrativi”. Lì lo sguardo trova finalmente la pace” [...] trova la ‘radicale essenzialità della pittura, trova soprattutto la luce, che sembra uscire dalle pareti e far vibrare lo spazio di ogni cella”. Trova un Maestro che cinquecento anni prima usa una tecnica, simile al *dripping* di Pollock, per dipingere, nella Madonna delle ombre, oltre tre metri di marmi finti con “irruzione di bianco puro”. Con un effetto straordinario: “una pittura pura, non finta”; “un gesto forte, un gesto smisurato e sconosciuto” che fa di San Marco “un vero scrigno di gioielli” di semi di tanta e così diversa, pittura futura”¹⁶.

3. L’ermeneutica veritativa.

Una ricostruzione di pochi anni fa accenna ad una storia recente¹⁷. Secondo questa visione, per taluno “l’ermeneutica è rivelazione della verità, ma tutto si svolge in un atmosfera rarefatta e vaga” parlando di un Essere identificato con Dio, contro lo storicismo marxista¹⁸. Per altri, il progetto veritativo si fonda su un “ontologia dell’attualità”¹⁹. In entrambe le ricostruzioni, si resta in un mondo delle idee lontano dalla realtà. Manca, si osserva, quello che Eco chiama “qualcosa-che-ci-prende-a-calci e ci dice ‘parla!’”²⁰. Tanto che da allora “la filosofia è

molto cambiata a favore del realismo” e si può affermare che “l’interpretazione sia prima di tutto una attività, un fare, che precede i concetti invece che seguirli e applicarli, come voleva Kant”²¹.

Da qui la proposta di Ferraris di un’ermeneutica neorealista che affronta di petto il tema della verità. Muovendo dalla frase di Agostino di voler fare la verità “non solo nel suo cuore, ma anche per iscritto di fronte a molti testimoni”²². Il che significa che “la verità non è solo un possesso interiore, è anche una testimonianza che si rende in pubblico e che ha un valore sociale, ed è soprattutto qualcosa che comporta uno sforzo, una attività, una capacità tecnica”²³. La quale nella filosofia contemporanea assume diverse forme: l’elaborazione di schemi concettuali diversi come “una credenza condivisa” (Pareyson); o “un’espressione sociologica” ma pur sempre estranea alla realtà (*ipoverità*); o l’affermazione di una verità in modo assoluto a prescindere da interpretazione o schemi teorici (*iperverità*); o, ancora, una visione (*mesoverità*) per cui la verità “è il risultato tecnologico del rapporto tra ontologia (quello che c’è) ed epistemologia (quello che sappiamo)”²⁴.

Ebbene solo in quest’ultimo caso (*mesoverità*), si valorizza l’azione e il fare, tanto che “ci può essere realtà senza verità, ma non verità senza realtà, e la verità è per l’appunto quello che si fa, l’insieme delle proposizioni vere che emergono dalla realtà”²⁵. Insomma, la verità implica un’attività positiva di ricerca e di verifica. Non fosse altro perché ‘verificare’ deriva da *veritas facere*, rendere qualcosa vero’. E, dunque, la verità, nella condivisibile prospettiva proposta da Ferraris, richiede un’opera basata sulla tecnologia e non sulla ideologia²⁶.

4. Verità e diritto: norme e giuristi.

Nel rapporto con il diritto, la verità è innanzitutto nelle norme, allorché viene creata. Si pensi alla confessione e al giudicato, forme veritative, appunto, create dal Codice civile e dal Codice di procedura civile. Ma si può andare oltre. Un dovere di verità esiste per legge a carico di tutti i soggetti del processo. La parte non può sostenere il falso e il suo avvocato non lo può avvallare ed anzi è vincolato ad un dovere di verità sancito dall’art.

¹³ M. RECALCATI, *op. cit.*, p.49

¹⁴ M. RECALCATI, *op. cit.*, p. 45 ss.

¹⁵ G. BOTTA, *Paul Klee. Genio e regolatezza*, Roma-Bari, 2022.

¹⁶ ID., *Il gesto e il respiro. Pollock e Rothko*, Torino, 2020, pp. 15-18 e, *ivi*, il richiamo di una pagina di Georges Didi-Huberman.

¹⁷ M. FERRARIS, *Fare la verità: una proposta di un’ermeneutica neorealista*, in *Riv. it. filos. ling.*, 2017, p. 187.

¹⁸ Il riferimento di Ferraris è a L. PAREYSON, *Verità e interpretazione*, Milano, 1971.

¹⁹ Il riferimento di Ferraris è a G. VATTIMO, *Oltre l’interpretazione*, Roma-Bari, 1994.

²⁰ Il riferimento di Ferraris è a U. ECO, *Kant e l’ornitorinco*, Milano, 1997.

²¹ M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 187-188.

²² AGOSTINO, *Le Confessioni*, X, 1.1.

²³ M. FERRARIS, *op. cit.*, p.188.

²⁴ M. FERRARIS, *op. cit.*, pp. 187-190.

²⁵ M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 190.

²⁶ M. FERRARIS, *op. cit.*, p. 190.



50 del codice deontologico che ha un preciso significato. Il difensore non deve alterare la verità processuale che si forma attraverso precise norme e scadenze a tutela della parità delle parti e del buon funzionamento del processo, come nel caso del deposito dei documenti o della deduzione delle prove. Il mancato rispetto di tali regole lo espone ad una sanzione disciplinare. Il giudice deve costruire il fatto rilevante nella causa dopo aver ascoltato la narrazione delle parti. E poi decidere. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto di norme inderogabili, del dovere di disciplina (art. 54 della Costituzione) e dell'etica professionale. In mancanza la sentenza è viziata e il contegno di chi giudica è censurabile.

La verità non è assicurata solo dal rispetto di norme.

In altre limpide parole, si osserva che la nostra epoca sembra voler intaccare e superare "l'egemonia culturale del nichilismo del 900, per porre nuovamente come tema primario la questione della verità. Senza dogmatiche pretese di possederla. Senza dogmatiche pretese che non esista"²⁷.

Che cosa accade nella dimensione giuridica fra gli anni '50 e '70 del Novecento è noto.

Il saggio di Hart del 1958 consolida la separazione fra diritto e morale con un paradigma che resterà dominante per decenni²⁸. Solo Dworkin, il suo successore sulla cattedra di Oxford, inizia negli anni Settanta, con altrettanto seguito, a porre in discussione quell'impianto formale²⁹, riflettendo su Principi non "definiti da un testo normativo ma da una conformità ad un'ideale di giustizia"³⁰.

L'ermeneutica ha un ruolo fondamentale nei decenni successivi nel fissare alcuni criteri forti.

Il vincolo della legge è un cardine del sistema, ma deve essere riformulato e attualizzato. "il dover essere e l'essere vengono posti sullo stesso piano" perché la norma e il caso concreto non restano immutati ma si fondono e si adattano. Il legislatore e la giurisprudenza lavorano, in modo diverso, ai processi di formazione del diritto, non fosse altro perché la legge deve essere posta ma per avere efficacia ha bisogno di applicazione e, a sua volta, per essere applicata ha bisogno di essere compresa, tramite l'osservazione del contesto sociale, la

ricerca della piena effettività delle fonti e l'orientamento della buona dogmatica³¹.

Certo il nuovo ruolo dell'interprete può condurre ad una deriva soggettivistica che il diritto non può accettare. D'altra parte, il testo non è un limite perché solo con l'interpretazione assume un senso compiuto e dunque non è un freno all'arbitrio. Mentre 'il circolo ermeneutico', per funzionare, esige l'adesione ad un criterio forte e concreto. Da qui l'idea di un percorso veritativo.

La complessità in cui siamo immersi non può essere eliminata o ridotta entro schemi rigidi. All'unità del moderno subentrano, con una forza via via travolgente, la diversità e il molteplice. Il formalismo estremo e lo storicismo che esalta il quotidiano come l'unico mondo possibile sono entrambi da respingere. Dopo l'immersione nei fatti se ne deve prendere la distanza per rimanere vigili custodi di un dovere di verità, appunto, che può radicare stabilmente il dovere essere nell'essere. Si tratta di capire come.

Angelo Falzea³² parla di adattabilità necessaria degli effetti al fatto, Salvatore Pugliatti di un dover essere fuso nel fatto³³. Bobbio e Perelman delle 'verità al plurale' soggette a continue revisioni, grazie alle buone ragioni, senza le quali non resta che la violenza³⁴. Luigi Mengoni disvela come "il significato di un testo normativo non si lascia cogliere compiutamente se non in relazione ad un caso da decidere, e quindi attraverso un processo che non è soltanto di esplicazione del linguaggio della norma, ma anche di trasformazione di essa in una regola concreta di decisione"³⁵. Giuseppe Benedetti ricerca "un'ermeneutica che non conduca inevitabilmente al nihilismo, più o meno intensamente colorato, ma un'ermeneutica aperta a un gesto fondativo. Conformato sulla funzione del diritto civile, sulla sua storia, sulla sua vocazione, sulla missione del giurista che, nel misurarsi con i grandi problemi del nostro tempo, sia all'altezza di quel gesto"³⁶. La retorica esalta il ruolo del

²⁷ A. PUNZI, *Filosofia del diritto* (voce), in *Enc. dir.* Agg. VI, 2002, p. 1173.

²⁸ H.L.A. HART, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in *Harvard Law Review*, 1958, p. 593.

²⁹ R. DWORKIN, *Taking rights seriously*, Cambridge (Mass.), 1977.

³⁰ G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie.*, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 7-10

³¹ G. VETTORI, *Nuova legalità e posdiritto. L'ultimo libro di Giuseppe Zaccaria*, in *Storia Metodo Cultura*, 2023, p. 272.

³² A. FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. II. Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, p. 62

³³ S. PUGLIATTI, *Per un convegno di diritto cosmico* (1961), in *Scritti giuridici*, VI, Milano, 2012, p. 44.

³⁴ N. BOBBIO, *Prefazione*, in C. PERELMAN e L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*. Torino, 1966, p. XVII.

³⁵ L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, in *Jus*, 1988, p. 479.

³⁶ G. BENEDETTI, *Oltre l'incertezza*, cit., p. 75.

convincere e del persuadere, ma il diritto richiede scelte ove la verità non si discute. Si fa.

Nel diritto “essa altro non è che la sua giustizia”³⁷. La quale si realizza, secondo Vincenzo Scalisi³⁸, quando l’interprete è in grado di esprimere “la regola adatta e conveniente, appropriata e congrua al caso della vita, quale scopo ultimo del procedimento ermeneutico e criterio ordinatore di tutto il dovere essere”³⁹ e solo così poter assolvere all’imperativo chiovendiano di “dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire”⁴⁰. Sicché “occorre ancorare saldamente l’intero procedimento ermeneutico a una concezione integrale della giuridicità. Comprensiva oltre che del dato positivo anche del dovere essere portato dai fatti e da quello che scorre nella vita della società”⁴¹.

Solo un esempio. Stiamo vivendo una nuova rivoluzione antropologica. Oggi la vita e le azioni di ogni giorno devono confrontarsi con le macchine, gli algoritmi, la profilazione dei nostri dati personali da parte dei media e delle piattaforme. La ricerca di regole adatte appropriate e convenienti al fatto coinvolge tutte le fonti e i formanti: la legge nazionale, il Regolamento UE 679/2016, la disciplina europea del consumo e della concorrenza. Le corti nazionali e la Corte di Giustizia sono impegnate in due delicate operazioni: assicurare la piena effettività dei rimedi con una sinergia forte fra Regole e Principi di diversa provenienza; potenziare le situazioni soggettive anche attraverso forme di tutela collettiva per ‘diritti individuali omogenei’ o ‘interessi superindividuali verso un bene’ da tutelare in modo nuovo e diverso dal passato. Alla ricerca, in ogni caso di tutele e strumenti nuovi e più adeguati al problema da risolvere⁴².

³⁷ P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, Torino, 2000, p. 105.

³⁸ V. SCALISI, *Per una ermeneutica giuridica ‘veritativa’ orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1249.

³⁹ V. SCALISI, *Per una ermeneutica giuridica, cit.*, p. 1268.

⁴⁰ G. CHIOVENDA, *Dell’azione nascente dal contratto preliminare* (1911), ora in ID., *Saggi di diritto processuale civile* (1894-1937), I, Milano, p. 120.

⁴¹ V. SCALISI, *Per una ermeneutica giuridica, cit.*, p. 1269.

⁴² Sul punto: si v., almeno, P. IAMICELI (a cura di), *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria*, 2020, (in <https://iris.unitn.it/handle/11572/282583>); G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020; D. IMBRUGLIA, *Effettività della tutela e ruolo del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 961; A. PROTO PISANI, *Il principio di effettività nel processo civile italiano*, in *Il giusto proc. civ.*, 2014, p. 828.

5. Azioni dell’uomo e valori universali

Solo un’ultima notazione.

Occorre un’azione umana per attuare ogni valore universale come la verità.

Il metodo più efficace si deve ancora alla lezione di un Grande fiorentino, svelata da un Grande siciliano come Luigi Russo⁴³. Il quale ribalta la vulgata di Machiavelli come cinico tessitore di fini che giustificano i mezzi, ed esalta, invece, la distinzione tra politica e morale come una perpetua dialettica di due momenti essenziali che, potenziandosi reciprocamente, realizzano il progresso della civiltà.

Machiavelli insegna la virtù tecnica e “identifica la bontà di un’azione con la bontà dei mezzi con cui si sviluppa”. Un’azione è buona se è tecnicamente esatta e coerente con sé medesima. La sua autonomia dal fideismo medievale basato sulla virtù divina, porta Machiavelli a fondare la scienza della politica. Ma l’azione in sé, buona perché adeguata, non può essere sufficiente.

La lezione sulla banalità del male⁴⁴ dopo cinquecento anni ci insegna molte cose. Le atrocità del nazismo furono compiute non da uomini crudeli ma banali appunto, perché “intenti ad obbedire ad ordini infami con la massima serietà nell’azione”. L’età della tecnica esige spesso un simile paradosso. Azioni dettate da logiche di un mercato a volte brutale devono essere eseguite con la massima diligenza siano esse volte a creare mine antiuomo o prodotti tossici offerti all’investitore ignaro. I singoli operatori non sono nemmeno consapevoli della loro responsabilità. E in ciò sta la banalità del male nel tempo del dominio della tecnica: “un’irrazionalità che scaturisce dalla perfetta razionalità di un’organizzazione che cresce al di fuori di ogni orizzonte di senso”⁴⁵.

Da qui la piena validità della conclusione di Luigi Russo.

Savonarola e Machiavelli “l’uno con la passione spirituale e l’altro con il realismo scientifico restano vittima di due astrazioni”. Per un motivo chiaro. Senza etica e politica, cultura e tecnica, realtà effettuale e realtà ideale non si compie opera storica nel mondo.

⁴³ L. RUSSO, *Machiavelli*, Roma-Bari, 1983, p. 214-234 e in part. p. 215.

⁴⁴ H. ARENDT, *La banalità del male*, Milano.

⁴⁵ Sulle “vicissitudini dell’etica nella storia dell’Occidente, v. ora U. GALIMBERTI, *L’etica del viandante*, Milano, 2023, p. 61; ID., *La banalità del male*, in *Supplemento di La Repubblica* del 9 settembre 2023 p. 130.

